

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1960

MSR 142397

FRANCESCO CIGOLINI

Procuratore Generale della Corte di Cassazione

22/1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA
Posiz. <u>E3657/8</u>
N. di carico <u>142397</u>

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1960

*(pronunciato il 7 gennaio 1960
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1960

MSR 142397

FRANCESCO CIGOLINI

Procuratore Generale della Corte di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1960

*(pronunciato il 7 gennaio 1960
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

*Signor Primo Presidente
Signori Magistrati della Corte di Cassazione
Eccellenze, Signore e Signori*

È per me ragione di grande soddisfazione il poter parlare in una cerimonia così solenne, austera e suggestiva dinanzi a tante eminenti personalità, per esporre il lavoro svolto dagli organi giudiziari nell'anno testè decorso.

Siamo dolenti che il Presidente della Repubblica per improvvisa indisposizione non possa presenziare, come era sua abitudine e suo vivo desiderio, questa solenne adunanza. A lui inviamo le espressioni più vive del nostro rincrescimento con l'augurio fervido che egli possa presto riprendere il suo fecondo lavoro.

Prima di iniziare la relazione desidero rivolgere gli omaggi a Sua Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità; ai V. Presidenti del Senato Senatore BOSCO e della Camera dei deputati On. BUCCIARELLI-DUCCI; al Presidente della Corte Costituzionale e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vada il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza al Ministro GONELLA per la sua infaticabile ed appassionata attività, svolta per la giustizia e per la magistratura.

Un saluto deferente è rivolto anche a tutti gli altri Ministri, ai Sottosegretari e ai rappresentanti degli organi giurisdizionali speciali, i quali con noi dividono la responsabilità e le ansie delle funzioni giudiziarie.

Espressioni di gratitudine rivolgiamo a tutte le forze armate che tutelano la nostra libertà ed indipendenza.

Un pensiero grato è diretto a tutte le altre Autorità e agli avvocati, partecipi delle nostre quotidiane fatiche.

Vadano i nostri omaggi alle gentili signore.

Vedo tra le Alte Autorità un vuoto incolmabile lasciato dal compianto De Nicola: alla memoria di questo insigne statista, giurista, avvocato e cittadino probo, s'inchina reverente la nostra fronte.

Alla città di Napoli, che per quasi cinque anni mi ha ospitato, circondandomi, con il suo cuore generoso, di tanta stima e fiducia, auguro le migliori fortune.

Estendo tale augurio ad un suo eletto e prediletto figlio, S. E. LEONE, che con tanta autorità presiede la Camera dei Deputati, ricollegandosi così degnamente all'attività politica del suo insigne defunto Maestro, De Nicola.

Nel parlare in questa solenne aula, ove esercitai con passione e con fede per molti anni le funzioni requirenti, si affollano alla mia memoria tanti ricordi di autorevoli magistrati, di colleghi carissimi con i quali ebbi consuetudine d'intenso lavoro; molti di essi purtroppo sono scomparsi; sono tutti, però, presenti alla mia mente ed al mio cuore.

Un particolare ricordo va agli autorevoli Procuratori Generali, miei predecessori.

Questa solenne adunanza non è più presieduta da S. E. EULA, perchè i fatali limiti di età lo hanno raggiunto, ma la sua autorità, il suo superiore intelletto, il suo nobile cuore vivono sempre in mezzo a noi e sono di guida e di esempio nel nostro quotidiano lavoro. Suo degno successore è l'attuale Primo Presidente S.E. OGGIONI che, con tanto amore e tanta competenza, assolve l'arduo compito affidatogli.

Prima di iniziare la relazione, è doveroso rivolgere un pensiero memore ed accorato a tutti i magistrati della Corte di Cassazione che nel decorso anno sono scomparsi, dopo aver dedicato le loro energie alla causa della giustizia.

Ricorderò tra gli altri: il dott. Giuseppe AROMATISI, l'Ecc. Giuseppe ZAPPÀ, i dott. Leonardo GALLI e Edmondo CACCURI.

LA REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

L'anno 1959, nel quale è stato realizzato, per l'energico ed autorevole impulso del Ministro Guardasigilli, il Consiglio Superiore della Magistratura, segna un evento di eccezionale importanza per l'ordine

giudiziario, perchè il governo della Magistratura è passato dal potere politico al nuovo organo, voluto dalla Costituzione, a presidio dell'indipendenza della Magistratura.

Questo organo si è messo subito al lavoro, sotto l'autorevole presidenza del Capo dello Stato, alla quale si unisce l'operosa ed appassionata attività del Vice Presidente Senatore DE PIETRO, prendendo già notevoli deliberazioni e superando con il contributo efficace dei suoi componenti le non lievi difficoltà inevitabili dell'organizzazione e funzionamento di un nuovo organo.

Ora la magistratura attende la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

L'ATTIVITA' CIVILE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI IN GENERE E IN PARTICOLARE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nell'anno testè decorso il numero dei procedimenti di cognizione è risultato inferiore a quello dell'anno precedente. Non sembra che trattisi di un fatto transeunte, ma può dirsi invece che sia rivelatore di una tendenza di flessione con carattere di continuità, dato che la diminuzione di detti processi risale al 1957, ed è continuata nel 1958. Se si tiene conto dei dati dell'ultimo quadriennio, il numero medio annuo di detti procedimenti è di 558.190.

All'accennata diminuzione hanno contribuito la costante riduzione delle controversie relative alle locazioni di immobili urbani, e quella delle controversie agrarie.

La litigiosità trae il suo migliore alimento dalla lentezza del processo, sicchè i debitori morosi in mala fede e tutti gli inadempienti provocano il processo in loro danno, sapendo che la loro condanna giungerà con molto ritardo, e che l'esecuzione di essa troverà, poi, ostacoli notevoli nel labirinto del procedimento esecutivo.

La lentezza, poi, del processo dipende alla sua volta da varie cause, e principalmente dalla complessità delle nostre procedure, dall'insufficienza dei magistrati e funzionari, dall'abuso dei rinvii delle cause e dalle inesauribili eccezioni escogitate dall'ingegno sottile dei difensori.

Si è notato un aumento, peraltro contenuto in modesti limiti, nelle *procedure fallimentari*.

Purtroppo in aumento è stato anche il numero delle separazioni consensuali tra coniugi, per quanto esso non sia molto rilevante.

Venendo infine all'attività della Corte di Cassazione, dirò che questa ha emanato 4.124 sentenze e 410 ordinanze. La pendenza dei ricorsi al 31 dicembre u.s. è di n. 6.278.

Per valutare l'importanza del lavoro compiuto, non bisogna avere riguardo tanto alla quantità, che è già notevole di per sè, quanto alla gravità e complessità delle questioni risolte in ogni campo del diritto.

Le principali massime da me raccolte saranno pubblicate in appendice alla presente relazione che verrà stampata.

DIRITTO DI FAMIGLIA

La posizione della donna rispetto all'esercizio della patria potestà.

Non credo di avere esaurito il mio compito esponendo i dati relativi all'attività giudiziaria civile, perchè ritengo opportuno che la magistratura, la quale quotidianamente viene a conoscenza dei più svariati fatti umani e delle aspirazioni degli uomini, le quali non sempre trovano appagamento nelle leggi, possa additare al legislatore nuove norme più rispondenti agli attuali bisogni sociali.

Così, pur ritenendo che il codice civile vigente, improntato a principi liberali, sia ancor valido, tuttavia non si possono trascurare le aspirazioni innovatrici, riguardanti quel settore importantissimo, dedicato alla famiglia, e particolarmente la posizione della donna rispetto all'esercizio della patria potestà e ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

Infatti la donna, invocando l'art. 29 della Costituzione, che fonda il matrimonio sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, sostiene che tale parità non deve esistere soltanto tra i coniugi, ma anche rispetto ai figli.

Secondo tale assunto, consacrato in un disegno di legge presentato al Senato sino dal 18 luglio 1959, il figlio minore deve essere soggetto alla potestà dei genitori, e questa deve essere esercitata da entrambi, e, in caso di dissenso, deve decidere il giudice tutelare.

Questa proposta non sembra accoglibile perchè, a buon diritto, il codice civile, mentre riconosce a entrambi i genitori la patria potestà sui figli minori, attribuisce, poi, l'esercizio di essa soltanto al padre, essendo questi il capo della famiglia e responsabile dell'indirizzo familiare, e perchè non si può consentire che in una società bene ordinata, qual'è la famiglia, possa il comando affidarsi a più

persone, dato che potrebbe essere pregiudicata quell'unità familiare espressamente garantita dall'art. 29 della Costituzione.

Ma, ammesso anche che possa consentirsi alla madre per le sue particolari attitudini all'educazione dei figli, di concorrere (come in realtà normalmente avviene) all'esercizio della patria potestà, dovrebbe sempre prevalere la volontà del padre in caso di dissenso, essendo del tutto inopportuno ed inefficace il ricorso al giudice tutelare, che è il meno adatto a regolare contrasti intimi familiari, i quali sfuggono per loro natura alla disciplina di una norma giuridica.

La posizione della donna rispetto al regime patrimoniale della famiglia (dote, patrimonio familiare, comunione dei beni, separazione dei patrimoni).

Si fanno sempre più vive le istanze delle donne dirette anche a modificare l'attuale disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, invocando soprattutto l'art. 29 della Costituzione, già ricordato.

Innanzitutto si chiede l'abolizione degli istituti della dote e del patrimonio familiare, perchè specialmente la dote sarebbe permeata dal preconetto di prevalenza del marito sulla moglie ed ispirata alla concezione della moglie come persona incapace ed inadatta all'amministrazione dei propri beni, e perchè la dote ed il patrimonio familiare importano la inalienabilità dei beni che contrasta con le esigenze moderne che richiedono una libera e facile circolazione di essi.

Soprattutto si invoca un regime legale che assicuri alla donna lavoratrice i suoi guadagni e risparmi.

Per disciplinare con giustizia e saggezza i rapporti patrimoniali in esame, bisogna tener conto di varie esigenze (contemperandole convenientemente), le quali derivano dalla parità giuridica e morale dei coniugi, dall'unità familiare, garantite dalla Costituzione, e dall'innegabile ascesa della donna nel campo del lavoro.

Ciò premesso in linea generale, osservo in particolare che l'abolizione della dote non sembra opportuna, perchè essa non è affatto fondata su di un presupposto di sfavore verso la donna, ma è stata introdotta per assegnare ai beni dotali la funzione specifica di sostenere i pesi del matrimonio nell'interesse superiore della famiglia.

Quanto poi all'inalienabilità dei beni dotali, rilevo che essa non importa l'assoluta immobilità dei beni stessi, ma solo tende a limitarne la libera disponibilità, al fine di conservarli alla loro specifica destinazione ora accennata.

Quanto all'altro istituto del patrimonio familiare, rilevo che esso può essere benissimo resecato dal vigoroso tronco del codice civile, costituendo un ramo secco per mancanza di linfa.

Venendo al secondo aspetto del problema non si può negare il contributo notevolissimo del lavoro femminile in tutti i rami dell'attività (sotto la spinta delle crescenti esigenze economiche), il quale ha trasformato fundamentalmente i rapporti patrimoniali dei coniugi.

Ora il regime della separazione dei beni vigente attualmente tra coniugi, in mancanza di stipulazioni apposite, mal si adegua alla struttura patrimoniale moderna della famiglia, specialmente con riguardo a quei beni che non possono dirsi propri e particolari dell'uno o dell'altro coniuge per la ragione che alla loro costituzione o al loro incremento ha concorso l'attività di entrambi i coniugi. Purtroppo oggi, nel nostro attuale sistema, questi beni, formati con l'opera e con il denaro della moglie, restano in definitiva nel patrimonio del marito a tutto danno della donna.

Non si può dire che all'ingiustizia, ora accennata, provveda adeguatamente il vigente codice con la disciplina della comunione dei beni, perchè questa, dovendo essere espressamente stipulata con solenni e costose forme, raramente viene attuata, sicchè predomina nella famiglia il sistema della separazione dei patrimoni. Pertanto sarebbe necessario sostituire al vigente regime convenzionale della comunione dei beni, quello legale, cioè disciplinato dalla legge in modo da assicurare parità di diritti e di doveri ai coniugi, con norme prevalentemente inderogabili, in attuazione del principio di giustizia e di moralità che il patrimonio formato coi sudori e con la previdenza di entrambi i coniugi deve presumersi comune, quando gli interessati non abbiano adottato altro regime.

L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA PENALE DEGLI UFFICI IN GENERE E IN PARTICOLARE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Anche la criminalità nell'anno testè decorso ha segnato un regresso che, per quanto lieve, è molto significativo ricollegandosi ad una costante tendenza della flessione, per essersi già verificata negli anni 1957-58.

Se si tiene conto dei dati dell'ultimo quadriennio, il numero medio annuo dei delitti è di 751.250 e quello delle contravvenzioni è di oltre un milione (1.004.528).

Venendo ad un breve esame qualitativo dei delitti, dirò che in diminuzione sono stati i delitti contro la persona, ma sono rimaste stazionarie le forme più gravi, e cioè omicidi volontari consumati e tentati.

Dei reati denunciati, la massa più imponente è costituita dai delitti contro il patrimonio, con tendenza all'aumento delle rapine e delle estorsioni. Sono pure in aumento i delitti commessi con frode.

I delitti colposi costituiscono sempre un numero considerevole e, in massima parte, sono causati da incidenti stradali.

Si è notato nei delitti contro la libertà sessuale, la morale e il buon costume, un certo aumento che si è posto in relazione all'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. Questa legge, come si sa, ha dato luogo a vivaci discussioni e critiche. Ma, di fronte al fatto compiuto, non resta che applicarla e cercare di attenuarne gli innegabili difetti e inconvenienti con opportune modificazioni che saranno suggerite dall'applicazione della legge e dalla critica della dottrina.

Dopo l'emanazione di essa si è intensificato, com'era prevedibile, il fenomeno del meretricio clandestino e il dilagare sulle pubbliche vie della prostituzione.

Non si può dire però che l'autorità di fronte a tali fenomeni si trovi completamente disarmata, perchè, se l'attività di dette donne concreta gli estremi dei reati previsti nella legge penale comune o speciale, esistono le relative sanzioni. Se poi non assume caratteri criminosi, anche in tal caso esiste la possibilità di applicare misure preventive di P.S., tutte le volte che la prostituzione venga esercitata in modo pericoloso per la pubblica moralità o per l'ordine pubblico. (Vedi Cass. 9 dicembre 1959 n. 1616 e 1617, I sezione penale).

Anche sotto l'aspetto sanitario si osserva che l'autorità di P.S., pur non potendo sottoporre a visita sanitaria queste perdute donne, anche se colte in flagranza di reato, può però, sussistendo fondato sospetto che esse siano malate, informare il medico provinciale per i provvedimenti di sua competenza ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

AMNISTIA E INDULTO

Nell'anno testè decorso è stato emanato il decreto presidenziale (11 luglio 1959 n. 460) di amnistia e indulto: di esso sino ad ora hanno beneficiato per amnistia n. 535.040 imputati o condannati e per indulto n. 13.692 condannati.

Le sezioni penali della Corte di Cassazione hanno svolto una intensa attività pronunziando nel decorso anno n. 10.781 sentenze e n. 23.530 ordinanze.

Nonostante l'abnegazione veramente ammirevole dei magistrati, non si è potuto evitare la pendenza di n. 42.571 ricorsi al 31 dicembre u.s., pendenza veramente notevole ed allarmante.

L'afflusso imponente dei ricorsi è dovuto a varie cause, e principalmente alla tendenza dei difensori di proporre ricorsi a mero scopo dilatorio; alla possibilità prevista dall'art. 111 della Costituzione della immediata ricorribilità di tutti i provvedimenti anche istruttori attinenti alla libertà personale; alla possibilità di ricorrere in Cassazione contro tutte le sentenze inappellabili del Pretore concernenti anche le minime contravvenzioni. Infine l'afflusso dei ricorsi è stato anche determinato dalla legge del 1955 modificatrice delle norme del codice di proc. pen., che dà luogo a disparità d'interpretazione delle norme innovatrici.

A ciò si aggiunga l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 524 c.p.p., che consentiva di decidere in camera di consiglio i ricorsi manifestamente infondati.

Di fronte a tale mole occorreva un numero maggiore di magistrati, il quale, invece, si è andato assottigliando.

Si è provveduto ad arginare il male con la recentissima istituzione ed il funzionamento della IV Sezione penale e destinando alle sezioni penali magistrati di appello, applicati alla Cassazione.

La pendenza potrà essere un po' diminuita con l'integrale applicazione dell'amnistia, ma, trattandosi di una causa contingente, anche l'effetto sarà transitorio.

Dovranno, pertanto, rafforzarsi notevolmente, quando sarà possibile, i ranghi dei magistrati addetti alle sezioni penali, ma anche con ciò molto probabilmente la pendenza dei ricorsi sarà sempre notevole per le cause sopra indicate che non dipendono dalla volontà dei magistrati ai quali non si può chiedere una maggiore attività, essendo, ormai, le loro forze giunte al limite massimo delle possibilità umane.

S'invoca il ripristino del disposto dell'art. 524 c.p.p. e si suggerisce di disporre la irricorribilità contro le sentenze concernenti reati contravvenzionali di lieve entità previsti da una congerie sempre più crescente di leggi amministrative particolari, e di non consentire il ricorso per « saltum » contro i provvedimenti attinenti alla libertà personale, ma, mentre sono favorevole al ripristino della citata disposizione, sono contrario in linea di principio agli altri due suggeri-

menti, non soltanto perchè sono in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, ma anche perchè questa consacra un principio che ha un fondamento razionale e giusto, quello d'invocare la funzione regolatrice del diritto, spettante esclusivamente alla Cassazione, la quale prescinde dall'importanza maggiore o minore della trasgressione commessa.

Quanto poi all'impugnazione di provvedimenti concernenti la libertà personale, non si può negare la necessità di provvedere sollecitamente su di essi senza passare attraverso la trafila normale dei vari gradi di giurisdizione.

ESAME SOMMARIO DELLO SCHEMA DI LEGGE CONTENENTE MODIFICAZIONI DEL CODICE PENALE

Voglio ora accennare alle modificazioni che si vorrebbero introdurre nel codice penale (già presentato con lo schema di legge dal nostro Guardasigilli al Consiglio dei Ministri), soprattutto per adeguarlo ai precetti della Costituzione, ed alle istanze della rinnovata coscienza giuridica, senza operare una completa e profonda riforma.

Infatti esso mantiene la responsabilità sulla base dell'imputabilità, cioè della capacità di intendere e di volere di chi delinque, escludendo ogni responsabilità oggettiva.

Lo schema introduce lievi modificazioni nell'istituto dell'estradiizione e nella nozione di reato politico, le quali meritano approvazione.

Quanto alle pene osservo che lo schema non ricorda più la pena di morte, perchè è già stata soppressa con D. Lgt. del 10 agosto 1944, n. 244, mentre conserva la pena dell'ergastolo, riservandosi con legge speciale di apportare alla pena perpetua dei temperamenti, come la applicazione della liberazione condizionale del condannato, al fine di rendere più umana la pena e di favorire l'emenda del colpevole.

Sembra questa la migliore soluzione, di fronte alle due tesi opposte: la prima dell'abolizione dell'ergastolo e la seconda della conservazione di esso, così com'è attualmente disciplinato.

Dalla relazione dello schema si rileva che con legge particolare si disporrà ad aumentare per quaranta volte le pene pecuniarie originarie, alcune previste per reati contemplati dal codice penale e da leggi particolari. È urgente che si provveda, senza ulteriore indugio, in tal senso, essendo ormai del tutto insufficiente la maggiorazione per otto volte fatta con D. Lg. Cap. Provv. St. del 21 ottobre 1947, n. 1250.

Purtroppo, allo stato attuale, le sanzioni pecuniarie, previste da leggi penali assai remote, sono irrisorie rispetto alla notevole svalutazione monetaria e quindi inefficaci a reprimere adeguatamente le violazioni della legge con danno per la giustizia.

Sarebbe, poi, giunto anche il momento di adeguare alla svalutazione monetaria molte sanzioni pecuniarie disciplinari sparse in varie leggi remote, che o non sono state mai aumentate, o sono state migliorate soltanto con il coefficiente del tutto inadeguato di otto volte, come quelle previste dalla legge sui notari, dall'ordinamento di stato civile e da altre leggi.

In tema di circostanze del reato, è stato accolto il criterio opposto a quello attuale, sì che sono valutate a carico dell'agente soltanto quelle aggravanti da lui conosciute, salvo alcuni temperamenti specificamente previsti, in ossequio al principio che la responsabilità penale non deve essere meramente oggettiva.

Si sono fatti ritocchi all'elencazione delle circostanze comuni, aggiungendone altre.

Le circostanze attenuanti generiche sono mantenute.

La materia del reato circostanziato dovrebbe essere completamente riesaminata e profondamente modificata, tenendo presente che l'esasperante casistica e l'intrigata disciplina adottate dal codice attuale favoriscono le controversie e le incertezze numerosissime della giurisprudenza, e che non è possibile fare un'enumerazione completa delle modalità del reato, tanto che assai spesso le circostanze considerate dal legislatore non assumono, nei casi concreti, quel carattere aggravante o attenuante loro attribuito aprioristicamente dal codice, mentre lo hanno altre da esso non contemplate.

Perciò sarebbe opportuno, in una futura riforma, ritornare alla semplicità del codice Zanardelli, anzichè appesantire con nuova casistica la già complicata materia ispirata ad una concezione troppo dottrinarica ed astratta, senza portare un efficace contributo alla giustizia, la quale richiede, ai fini della determinazione della giusta pena, una valutazione complessiva del fatto-reato.

Lo schema in esame ha conservato il perdono giudiziale negli stessi limiti del vigente codice e quindi esclusivamente in favore dei minori degli anni diciotto, mentre ritengo che tale atto di indulgenza dovrebbe essere esteso anche agli imputati maggiori d'età, non potendosi negare che si possano presentare al giudice casi meritevoli, soggettivamente ed obiettivamente, di perdono anche per i reati compiuti da persone adulte.

In tema di misure di sicurezza lo schema di legge non introduce riforme sostanziali. Esso conserva il cosiddetto sistema dualistico o bipartito, perchè pone le misure di sicurezza accanto alle pene escludendo, così, l'unificazione delle une e delle altre, auspicata da una parte della dottrina.

A mio avviso, però, un'unificazione integrale non sarà mai possibile, trattandosi di entità eterogenee.

È da consigliarsi soltanto una maggiore estensione di applicazione delle misure di sicurezza, specialmente nei confronti di alcune categorie di delinquenti, sia perchè esse, avendo una funzione precipuamente preventiva, sono da preferirsi alle pene che hanno finalità con prevalenza repressiva, sia perchè le misure di sicurezza, essendo suscettibili di revoca e di modificazione, per non avere limiti massimi prestabiliti dalla legge, si prestano più delle pene fisse e rigide ad adattarsi alle varie personalità dei delinquenti.

Dato però che le misure di sicurezza personali incidono sulla libertà del cittadino e costituiscono un'arma delicatissima per l'incertezza della loro durata, debbono assumere sempre più carattere giurisdizionale, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, con esclusione di qualsiasi ingerenza dell'autorità politica per ciò che si attiene alla durata e revoca o modifica di esse, mentre lo schema in esame riserva ancora dei poteri all'autorità ministeriale.

Anche sulla parte speciale dello schema avrei da fare varie osservazioni, ma, dato che il tempo incalza, mi limito a brevissimi rilievi.

Alcuni delitti, oggi contemplati dal codice vigente, sono stati esclusi, come l'istigazione, l'agevolazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento di prostitute, e la responsabilità del direttore di giornali, adducendo come giustificazione che detti reati sono contemplati da leggi speciali. Ma tale rilievo non sembra che abbia consistenza, perchè la loro sede naturale è quella del codice penale, ed a questo dovrebbero essere restituiti con le modificazioni apportate dalle leggi speciali, e con le altre eventuali suggerite dalla pratica applicazione di dette leggi e dalla critica della dottrina.

Lo schema, poi, non si prospetta la questione di attualità (che ha dato luogo, anche in Italia, a processi civili e penali) circa la liceità o meno dell'inseminazione artificiale della donna, detta impropriamente fecondazione artificiale, mentre sarebbe opportuno togliere ogni dubbio al riguardo, prevedendola espressamente come delitto a sè stante da collocarsi tra quelli contro il matrimonio.

Così pure lo schema tace sul commercio di stupefacenti, mentre avrebbe fatto bene a contemplare i reati previsti dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, disciplinando in modo organico la materia ed eliminando alcune gravi difficoltà d'interpretazione che la citata legge presenta.

Lo schema di legge ha, invece, creato una nuova forma di delitto, la ribellione di arrestati o detenuti. Tale nuova figura potrebbe essere utile ad invocarsi solo in quei rarissimi casi nei quali la ribellione non si concreti in altri reati specifici.

Vengono altresì previste le nuove ipotesi di vilipendio di una religione diversa da quella cattolica e di offesa alla libera professione di una fede religiosa.

Molto opportunamente si prevede l'ipotesi di lesione personale preterintenzionale, riallacciandosi al codice Zanardelli.

Quanto alle contravvenzioni, infine, si presentano di saliente rilievo le modificazioni proposte in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di « indebite interferenze sulla attività giudiziaria ».

Sono note le infinite discussioni che si agitano sull'argomento, per giungere solitamente ad una delle due estreme conclusioni: libertà piena dell'informazione, oppure divieto di ogni interferenza. Ora, lo schema di legge parte dalla premessa che in un regime di ben ordinata libertà democratica non possano lasciarsi impuniti taluni eccessi della cronaca giudiziaria, che rischiano di turbare il sereno svolgimento dei giudizi.

Termino questo veloce excursus, notando che lo schema ha una spiccata tendenza ad attenuare la responsabilità del colpevole considerata nel codice vigente sia con norme generali sia con norme particolari, eccezion fatta per i delitti di omicidio e lesioni personali colpose e per delitti di truffa rispetto ai quali prevede un aumento di pene, dato l'allarmante ripetersi di questi reati.

I MINORI DELINQUENTI O DISADATTATI E I TEDDY BOYS

L'argomento sulla delinquenza minorile è sempre all'ordine del giorno, e perciò non posso fare a meno di accennarlo.

Durante il 1959 la delinquenza in esame è rimasta stazionaria.

I reati commessi dai minori consistono prevalentemente in furti di lieve entità, in lesioni colpose e in contravvenzioni. Però non può tacersi che alcuni recenti episodi di delinquenza minorile, per parti-

colari modalità di esecuzione, hanno giustamente preoccupato gli organi responsabili e l'opinione pubblica. Voglio alludere ai gesti oltracotanti e criminosi compiuti dai così detti Teddy Boys.

Si tratta, in sostanza, di atti di teppismo e di prepotenza commessi senza alcun serio motivo se non quello prevalentemente di esibizionismo. Le cause di questo fenomeno patologico sono complesse e molteplici, ricollegandosi principalmente alla decadenza dei fattori morali, alla mancanza o deficienza di sana educazione da parte della famiglia e della scuola, ai deleteri influssi della lettura di libri o della visione di films esaltanti fatti immorali o di violenza e prepotenza o anche a malattie fisio-psichiche dei minori, ereditate da genitori o avi sconvolti dai tragici eventi della nostra tormentata generazione.

Fatta, così, in rapida sintesi la diagnosi del male, è necessario accennare alla terapia che è difficilissima a suggerirsi, perchè si tratta di eliminare o di attenuare le cause sopra accennate; ciò che richiede un profondo rivolgimento morale che non si può conseguire se non nel volgere di molti anni, rivalutando i fattori etici e religiosi, restituendo autorità ai genitori e riconducendo la madre, che oggi per varie ragioni vive prevalentemente nel mondo esteriore, nell'ambito della famiglia.

Quanto ai rimedi attuali, alcuni invocano sistemi pratici, sbrigativi ed economici, come la berlina e la fustigazione, ma non sono più questi mezzi annoverati fra le pene legali; altri chiedono particolari norme legislative, ma, se si considera l'accennato fenomeno con pacatezza, si deve convenire che esso non rappresenta che una forma di delinquenza minorile assai grave sì, ma non certo nuova, perchè atti di teppismo, di prepotenza e di esibizionismo sono stati sempre commessi dalla gioventù traviata, sia pure in forme più lievi. Per la verità si deve aggiungere che il fenomeno è universale, anzi in alcuni Stati si manifesta in modo più allarmante che in Italia. Perciò gli atti compiuti dai teddy boys se si presentano, come normalmente avviene, con caratteri criminosi, devono essere esaminati alla stregua delle comuni norme del codice penale e, se tali non siano, alla stregua della legislazione minorile che prevede misure di rieducazione e di riadattamento alla vita sociale.

Pertanto il Tribunale per i Minorenni si trova in presenza di un complesso di sanzioni penali, di misure di sicurezza e di provvedimenti rieducativi sufficienti per adattarlo alle varie situazioni e alle diverse personalità dei minorenni sottoposti al suo giudizio.

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

La mia relazione non sarebbe completa se non accennassi alla attività del Ministero e dei suoi organi periferici diretta a migliorare le condizioni degli stabilimenti penitenziari, per adeguarli ai moderni metodi di umanizzazione ed individualizzazione della pena, e di rieducazione del condannato.

A tal fine si sono costruiti nuovi edifici carcerari e si vanno migliorando continuamente quelli esistenti, non solo curando le condizioni edilizie e quelle igienico-sanitarie, ma anche e soprattutto dando impulso al lavoro e all'istruzione dei detenuti.

Per meglio attuare questo programma umanitario, nell'anno decorso è stata emanata la legge 24 luglio, n. 622, che ha destinato all'edilizia carceraria uno speciale stanziamento di 12 miliardi di lire.

Così pure è proposito del Ministero di provvedere ad una migliore istruzione del personale e ad un suo migliore trattamento economico, al fine di adeguarlo sempre più ai delicati compiti affidatigli.

Nonostante le facili e non sempre obiettive critiche mosse anche recentemente all'organizzazione e al funzionamento carcerario, si può affermare con sicura coscienza che le condizioni degli istituti penitenziari in questi ultimi anni sono notevolmente migliorate, e tale risultato è tanto più apprezzabile ove si tenga conto dello stato deplorabile nel quale essi si trovavano nel passato non remoto, delle nostre scarse possibilità finanziarie, e soprattutto delle notevoli difficoltà di provvedere ai bisogni di una collettività di persone tutta peculiare, vivente in ambienti particolari.

ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Non può obliarsi l'attività degli organi di polizia giudiziaria, dato che essa interessa da vicino l'amministrazione della giustizia.

È atto doveroso tributare pubblicamente lode agli organi di polizia giudiziaria, avendo svolto feconda attività preventiva e repressiva. Essi vanno sempre più rafforzandosi di uomini e di mezzi, ma è necessario non sostare, attrezzandosi sempre più tecnicamente, perchè la delinquenza, purtroppo, fa continui progressi.

A tutti indistintamente vada il mio elogio, per il lavoro compiuto con competenza e abnegazione.

Infine rivolgo auguri alle nascenti forze della polizia femminile istituita con legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

IL NUOVO CODICE STRADALE E LA LEGGE DI RATIFICA E DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA

Un altro argomento di notevole importanza, sotto l'aspetto giuridico e sociale, riguarda il nuovo codice stradale che è entrato in vigore con il 1° luglio 1959.

Esso ha avuto larga diffusione prima della sua entrata in vigore; ha trovato gli agenti di vigilanza assai preparati ed attrezzati per la applicazione delle nuove disposizioni, e gli automobilisti, pur con qualche perplessità, hanno in genere dimostrato buona predisposizione alla nuova disciplina, mentre non può dirsi altrettanto per i motociclisti e per i pedoni.

Non si può dire oggi quali risultati concreti siansi ottenuti dalle recenti norme di circolazione perchè queste, come ho detto, sono da poco entrate in vigore e perchè l'applicazione di alcune di esse, assai importanti, è stata differita.

Posso soltanto dire che si tratta di un'opera legislativa che costituisce un progresso rispetto al codice precedente e si presenta tra i più aggiornati in confronto a quelli vigenti negli Stati europei.

Il pregio maggiore è quello di avere reso operanti le norme consacrate nella Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949. È vero che questa era già entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico con la legge di ratifica e di esecuzione del 19 maggio 1952, n. 1049, ma in realtà essa non ebbe mai pratica applicazione, soprattutto perchè conteneva prevalentemente norme vaghe e generiche che richiedevano altre norme di attuazione non mai emanate.

Il nuovo codice, pertanto, segna una tappa importante per la realizzazione dell'unità internazionale della legislazione sulla circolazione stradale, la quale è stata un'antica esigenza che risale ai primi anni del secolo in corso.

Da quanto premesso discende che attualmente abbiamo due codici stradali: uno rappresentato dalla legge di ratifica e di esecuzione del 1952 della citata Convenzione, e l'altro consacrato nel testo unico vigente, di modo che può sorgere il dubbio se il primo sia stato assorbito dal secondo, dubbio che deve essere risolto alla stregua della norma del codice civile consacrata nell'art. 15 dispos. attual. sull'abrogazione della legge. Aggiungo inoltre che le norme di natura

penale e di polizia del nostro codice, anche se difforni dalla Convenzione di Ginevra, debbono essere osservate anche dagli stranieri che si trovino nel nostro territorio (art. 28 preleggi).

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI, DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, E LA CONVENZIONE DI STRASBURGO

La tendenza dell'unificazione internazionale delle norme in esame è espressa anche dalla recente Convenzione (firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) del Consiglio di Europa, al quale partecipò attivamente il Senatore Azara. Essa impone agli Stati contraenti o aderenti, tra i quali figura l'Italia, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni ai terzi, prodotti dalla circolazione degli autoveicoli.

È giunto ormai il tempo di introdurre detta assicurazione, la quale dovrebbe essere concepita non già come un'assicurazione sociale, che darebbe luogo così a uno dei tanti enti assistenziali parastatali, ma come assicurazione di diritto privato, da gestirsi dalle nostre solide imprese assicuratrici.

Essa, però, dovrebbe essere disciplinata non già come un contratto che fa sorgere diritti ed obblighi soltanto inter partes (assicuratore e assicurato), ma come un negozio a favore di terzi, dal quale nasce un diritto autonomo, indipendente in favore del terzo danneggiato, in aderenza alla finalità dell'assicurazione obbligatoria, che non è imposta tanto nell'interesse dell'assicurato, quanto a tutela dei diritti del sinistrato, e in aderenza anche alla Convenzione di Strasburgo.

Esposta, così, in rapida sintesi l'attività compiuta, dobbiamo ora riprendere l'aspra, silenziosa fatica di tutti i giorni, la quale altro premio non attende che la gioia di averla compiuta.

Ci aspettano difficoltà gravissime, ma noi dobbiamo superarle per essere sempre pronti a tutelare il diritto violato, appagando con sollecitudine, con ponderazione e con grande senso di umanità, le istanze di giustizia che i cittadini fiduciosi ci rivolgono.

Con la difesa del diritto, garantiamo loro la libertà (sub lege libertas).

Per raggiungere un alto livello di civiltà non bastano le leggi se (come avvertiva Orazio) non vi si accompagnino i buoni costumi;

dove questi non regnano, ivi fioriscono i vizi, e scarsa è l'efficacia delle leggi.

Ma perchè il costume migliore è indispensabile la rinascita dei valori morali. Dopo tanti secoli, è sempre valido l'ammonimento di Socrate il quale insegnò: « io ho posto le leggi contro i delitti, ma non ne ho punto decretate contro i vizi, perchè la mia condanna non può essere che nelle vostre mani e voi solo potete perseguirli con odio vigoroso ».

Accolgano questo richiamo tutti i buoni cittadini, tutti coloro che hanno senso di responsabilità e che credono ancora nella premienza dei valori morali, e tutti, con unione di forze e di intenti, contribuiscano a valorizzare le forze spirituali, che oggi, purtroppo, languiscono perchè soffocate dal predominio del materialismo.

È questo l'augurio fervido che formulo, al quale aggiungo l'altro voto augurale che l'anno testè cominciato segni l'era della vera pace tra gli uomini e i popoli, già tanto tormentati da guerre e ancora divisi da odii, da rancori e da incomprensioni.

Con questi auguri e queste speranze mi rivolgo a lei, Signor Primo Presidente, perchè voglia dichiarare, in nome del popolo italiano, aperto l'anno giudiziario 1960.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

SEZIONE III, sent. n. 2642, ud. 3 ottobre 1959. Pres. CELENTANO;
Est. DE BIASI; P.M. GEDDA (conf.). Patronato Scol. di Venezia
c. Doria, Commissariato G.I.L.

Ove la norma di specie non provveda compiutamente, il fenomeno dell'estinzione e della successione di una persona giuridica pubblica è regolato dai principi generali tratti, rispettivamente e nell'ordine: dalle norme di diritto pubblico positivo che regolano casi simili o analoghi concernenti le persone giuridiche pubbliche; dalla disciplina dettata dal codice civile negli artt. 27-34 per le persone giuridiche private; dalla disciplina, infine, disposta dallo stesso codice civile per regolare la successione mortis causa delle persone fisiche.

La integrale devoluzione dello scopo da una ad altra pubblica istituzione, preesistente o di nuova creazione, determina la estinzione dell'ente che ne era precedentemente investito.

La successione tra enti pubblici può assumere la forma universale, totale o parziale, ovvero quella particolare.

La preventiva liquidazione del patrimonio dell'ente estinto, comunque, non ne costituisce una fase necessaria costante.

La successione universale parziale tra enti pubblici istituzionali di natura complessa si verifica quando dall'uno siano staccati, per essere aggregati ad altro, preesistente o di nuova creazione, non tutti ma uno od alcuni soltanto dei suoi molteplici ed autonomi organismi interni caratterizzati da specifici munera. Come tale essa involge soltanto quegli elementi patrimoniali che aderiscono all'organismo interno trasferito.

La sola devoluzione del munus dall'uno all'altro ente pubblico istituzionale è sufficiente a determinare tra i due una successione in universum jus solo quando l'estrema caratterizzazione del munus e la sua esclusiva inerenza ai due enti in rapporti di ipotetica successione rendano evidente che l'uno sia la continuazione dell'altro. In ogni altro caso, invece, la devoluzione del munus sarà l'elemento necessario ma non sufficiente per tale forma di successione ed, in mancanza di altri elementi di collegamento, quali quelli della struttura

e della organizzazione amministrativa, dovrà ammettersi una successione con preventiva liquidazione del patrimonio dell'ente estinto. Ciò è a dirsi anche per l'ipotesi che il munus stesso sia devoluto con riduzione quantitativa o qualitativa.

SEZIONI UNITE, sent. n. 2028, ud. 27 giugno 1959. Pres. EULA; Est. BOCCIA; P.M. POMODORO (conf.). I.N.A.M., Ministero del Lavoro c. *Basadonna ed altri*.

La fusione nell'I.N.A.M. degli enti contemplati nell'art. 38 della legge n. 138 del 1943 ebbe giuridico effetto, nel senso pieno e proprio di tale espressione, esattamente alla data indicata nell'art. 1 del r.d. n. 400 del 6 maggio 1943 (e cioè il 1° giugno 1943). Per effetto di tale fusione, e dalla data sopraindicata, gli enti predetti cessarono di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo ad essi succeduto l'I.N.A.M. nelle strutture, nel fine e nel patrimonio, con la conseguenza che se, dopo la data indicata, essi enti o taluni di essi soltanto, furono dall'I.N.A.M. lasciati operare, di fatto, in posizione di autonomia, ciò valse non ad impedire il prodursi della fusione e dei suoi effetti, ma solo a far soggettivamente riguardare gli enti medesimi o, per la precisione, gli organi per essi operanti, come organi propri ed interni dell'I.N.A.M., il quale è, dalla data indicata, l'unico soggetto di diritto residuo rispetto a quelli in esso fusi e, con la fusione, estinti.

Da ciò consegue che le controversie concernenti i rapporti d'impiego del personale degli enti predetti si appartengono in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 29 del t. u. approvato con r. d. 26 giugno 1924, n. 1054.

SEZIONI UNITE, sent. n. 2526, ud. 14 agosto 1959. Pres. OGGIONI; Est. ROSSI; P.M. POMODORO (conf.). Galuppo c. *Comune Vicenza*.

In tema di accertamento di imposte, quando gli organi della Finanza ritengono non attendibili, non già in via generica, ma specificatamente, tutte o parti delle singole impostazioni, legittimamente possono fare ricorso al metodo induttivo per l'accertamento stesso, con ampia facoltà di determinare il reddito con criteri prudenziali; tali criteri, però, sono sindacabili soltanto da parte della Commissione mandamentale e di quella provinciale, ma non da parte della

Commissione centrale, competente a giudicare della legittimità, nè da parte dell'autorità giudiziaria, incompetente a conoscere della estimazione.

In materia d'imposta di famiglia è consentita una libertà particolare di accertamento, poichè, a norma dell'art. 117 t. u. sulla finanza locale, l'accertamento del reddito imponibile può essere desunto in qualsiasi modo e da qualsiasi fonte: pertanto la presunzione di verità che assiste i bilanci delle società per azioni può bene essere distrutta da una ragionevole presunzione di frode fiscale. S'intende che tale presunzione deve ricavarsi da elementi probatori idonei a formare un sicuro convincimento e non trarsi da indizi astratti.

L'osservanza del precetto del solve et repete non è prescritta nel caso che il contribuente si avvalga della facoltà di ricorrere direttamente in cassazione contro la decisione della Commissione centrale delle imposte, in quanto tale ricorso va considerato come il completamento del processo tributario speciale e non già come inizio di un procedimento davanti al giudice ordinario.

Le decisioni della Commissione centrale delle imposte sono soggette al ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale, oltre che per motivi inerenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 111 Cost.

SEZIONI UNITE, sent. n. 226, ud. 27 gennaio 1959. Pres. OGGIONI;
Est. FLORE; P.M. POMODORO (conf.). Vivaldi c. I.N.P.S.

I contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie non hanno carattere d'imposta, quantunque per taluni di essi il legislatore abbia predisposto una disciplina dell'esazione e della riscossione modellata su quella dei debiti e delle obbligazioni tributarie, il che avviene in particolare per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e per i contributi unificati in agricoltura. La impossibilità di configurare come imposta il contributo assicurativo in genere deriva dal carattere sinallagmatico ex lege (e quindi non di natura negoziale) del rapporto giuridico nascente dall'assicurazione obbligatoria e dall'individuazione, fin dal sorgere di esso, del destinatario della prestazione attraverso l'apertura di apposita posizione assicurativa. Ciò è contrario all'essenza dell'imposta, prelevamento di ricchezza che un ente pubblico può imporre per un bisogno indiviso o dello Stato o di altri enti o gruppi minori, anche se il destinatario delle somme del prele-

vamento sia il gruppo ristretto degli interessati. Soprattutto è da escludere il carattere d'imposta nei contributi da versare per gli assegni familiari.

SEZIONE I, sent. n. 1823, ud. 15 giugno 1959. Pres. VISTOSO; Est. FAVARA; P.M. TORO (conf.).

Il contributo di assicurazione obbligatoria contro le malattie dei lavoratori è dovuto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 d.l. 8 febbraio 1946, n. 59, e 1 d.l. 1 agosto 1945 n. 692) all'istituto nazionale assicurazione malattie in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore d'opera; dovendosi — agli effetti del relativo calcolo ed ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 692 del 1945, prima parte e lett. B. n. 3 — considerare come retribuzione solo ciò che il lavoratore riceva, in danaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro, quale compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta. Non debbono, ai detti effetti, computarsi nella retribuzione stessa le mance eventualmente percepite dai dipendenti.

SEZIONE II, sent. n. 1620, ud. 27 maggio 1959. Pres. CHIEPPA; Est. BOCCIA; P.M. MAZZA (diff.). I.N.P.S. c. *Basanieri*.

L'incarico d'insegnamento in un seminario, conferito ad un sacerdote, non dà luogo fra il sacerdote insegnante e il seminario stesso ad un rapporto di lavoro subordinato, come tale rilevante per l'ordinamento dello Stato. Ne consegue che il predetto sacerdote non è soggetto, per mancanza del necessario presupposto, alle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

SEZIONE II, sent. n. 2356, ud. 17 luglio 1959. Pres. FIBBI; Est. PRATILLO; P.M. GEDDA (conf.). Mondo c. *Ente Fatebenefratelli*.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi degli artt. 29 lett. b), 31 del concordato lateranense, 4 della L. 27 maggio 1929, n. 848, 7 e 8 del regolamento approvato con d.l. 2 dicembre 1929, n. 2262, sono obbligati, a norma dell'art. 5 della L. n. 848 del 1929, all'osservanza delle leggi civili italiane per quanto concerne le loro

attività extra-religiose e spirituali e, più precisamente, di carattere educativo e assistenziale a favore di laici. Pertanto, non essendo dato far richiamo, dopo l'abolizione delle organizzazioni sindacali fasciste attuata dal d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, a una "non inquadrabilità sindacale" degli enti suddetti, al fine di dispensarli dall'osservanza dei contratti collettivi corporativi, anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono obbligati, ai sensi dell'art. 43 del d.l.l. n. 369 del 1944, ad osservare i contratti collettivi normativi che eventualmente disciplinano l'attività extra-religiosa e spirituale da loro esercitata.

SEZIONI UNITE, sent. n. 501, ud. 18 febbraio 1959. Pres. EULA, P.P.; Est. FAVARA; P.M. POMODORO (conf.). F.a.t.m.e. e Gabella c. Amministr. Finanze.

Le decisioni ministeriali in tema di controversie doganali, adottate con decreto motivato ai sensi del r.d. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni, non hanno natura giurisdizionale, bensì amministrativa e sono, come tali, sottratte al controllo di legittimità che l'art. 111 della Costituzione riserva alla Suprema Corte di Cassazione solo nei riguardi delle sentenze emesse da organi investiti di giurisdizione.

SEZIONE I, sent. n. 1076, ud. 13 aprile 1959. Pres. CATALDI; Est. BARTOLOMEI; P.M. COLONNESE (conf.). Baglioni c. P.G. Corte App. Bologna, P.G. Corte Cass. e Scott.

Il provvedimento con cui la Corte di Appello competente rende esecutiva agli effetti civili, ai sensi dell'art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847, annessa al Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio religioso, ha natura processuale di sentenza, anche se impropriamente denominata "ordinanza" dal legislatore. Come tale, detto provvedimento, mentre è impugnabile mediante ricorso per cassazione, quale decisione emessa in sede di appello, non è modificabile o revocabile, "re melius perpensa" alla stregua di una semplice ordinanza, dalla Corte che lo pronunciò.

SEZIONE I, sent. n. 957, ud. 31 marzo 1959. Pres. SICILIANI; Est. ARIENZO; P.M. TAVOLARO (conf.). Molenda c. Russo.

Ogni qualvolta si discuta sullo stato di figlio adottivo, impugnandolo per mancanza di una delle essenziali condizioni legali o invocandone un accertamento giudiziale, è necessario l'intervento del P.M.; e ciò anche se oggetto principale della lite non sia l'adozione, ma su questa sia egualmente necessario decidere con efficacia di giudicato. Tale situazione, ove si verifichi rispetto ad un giudizio di revocazione, impone la partecipazione del pubblico ministero, prima ancora che nella fase rescissoria, nella fase rescindens; e la necessità dell'intervento sussiste anche quando il pubblico ministero non abbia preso parte al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata per revocazione.

SEZIONE I, sent. n. 1201, ud. 22 aprile 1959. Pres. LORIZIO; Est. NOVELLI; P.M. TROTTA (conf.). Fall. Soc. « R.A.M. » c. Soc. Meccanica Verghera.

Il creditore istante convenuto nel giudizio di opposizione, promosso dal fallito contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ha diritto di far comprendere nello stato passivo, fra i crediti privilegiati, il credito per le spese giudiziali conseguente al rigetto dell'opposizione.

SEZIONE II, sent. n. 1523, ud. 21 maggio 1959. Pres. PETRELLA; Est. PRATILLO; P.M. COLONNESE (parz. diff.).

Le controversie relative alla perequazione del canone di affitto dei fondi rustici, essendo attribuite alla competenza funzionale e inderogabile delle sezioni specializzate agrarie, non possono formare oggetto di compromesso, e pertanto deve considerarsi nulla la clausola che deferisca ad arbitri tali controversie.

SEZIONE II, sent. n. 2566, ud. 5 settembre 1959. Pres. LA VIA; Est. PRATILLO; P.M. GEDDA (conf.). Fochesato c. Fochesato.

La procedura relativa alla delibazione in via incidentale, prevista dall'art. 799 c.p.c., è consentita solo riguardo a provvedimenti stranieri che possano avere efficacia di giudicato. Pertanto essa non è applicabile agli atti di volontaria giurisdizione.

SEZIONE I, sent. n. 2634, ud. 2 ottobre 1959. Pres. TORRENTE; Est. BIANCHI D'ESPINOSA; P.M. CRISCUOLI (conf.). Op. valorizzazione Sila c. Nasturzio.

L'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, che dispone la sospensione del processo nel quale sia stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, contiene un rinvio alle disposizioni generali sulla sospensione dei processi e quindi, per il processo civile innanzi ai giudici di merito, anche all'art. 297 c.p.c., con la comminatoria dell'estinzione del processo nel caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione. Questa, in tale ipotesi, si identifica nel momento in cui la Corte Costituzionale si pronunzia sull'incidente di legittimità costituzionale, col deposito in cancelleria della sentenza o della ordinanza che definisce il giudizio.

La dichiarata estinzione del processo spoglia il giudice di ogni potere di giurisdizione, esaurendo il rapporto processuale, e vieta al giudice stesso ogni ulteriore attività, compresa quella di conoscere degli effetti che l'estinzione stessa possa produrre, sia rispetto ai precorsi eventi processuali, sia di carattere sostanziale.

SEZIONI UNITE, sent. n. 295, ud. 31 gennaio 1959. Pres. EULA; Est. CESARONI; P.M. PAFUNDI (conf.).

Se è vero che il diritto all'immagine dev'essere sacrificato, a norma dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, per l'attuazione di un pubblico interesse, ciò tuttavia deve avvenire nei limiti in cui l'interesse stesso è ritenuto prevalente. Ne consegue che quando la riproduzione, esposizione e pubblicazione dell'immagine avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l'esigenza d'informazione nei suoi vari aspetti, cade necessariamente la giustificazione della pubblicazione ed opera il divieto di cui all'art. 97 della legge citata, in relazione all'art. 10 c.c. La tutela del predetto diritto si attua tanto nel caso in cui l'immagine sia riprodotta isolatamente, quanto nel caso in cui figuri inserita in un gruppo più o meno numeroso di persone. Il predetto art. 97, nel richiedere che la riproduzione dell'immagine deve essere giustificata dal pubblico interesse, non fa alcuna distinzione fra riproduzione originaria e riproduzione successiva e lascia chiaramente intendere che la giustificazione richiesta deve

ricorrere ogni qualvolta l'immagine venga comunque riprodotta. (Nella specie era stato utilizzato, in un cortometraggio pubblicitario, il fotogramma di una persona, tratto da un film-giornale di attualità, senza il consenso dell'interessato).

SEZIONE II, sent. n. 705, ud. 11 marzo 1959. Pres. ZEULI; Est. PEDRONI M.; P.M. GENTILE (diff.). Pini c. I.N.P.S.

Il fedecommissario "de residuo", di regola in sè vietato, deve invece considerarsi pienamente valido tutte le volte che rivesta gli estremi soggettivi dei cosiddetti fedecommissi familiari e di beneficenza, che rientrano nelle eccezioni dei primi due commi dell'art. 692 c.c.

SEZIONE II, sent. n. 2670, ud. 3 ottobre 1959. Pres. CHIEPPA; Est. TAMBURRINO; P.M. TROTTA (conf.). Orsi c. Zanella.

Nelle provincie di Trento e di Bolzano l'atto di divisione convenzionale, fino a quando non è iscritto nei libri fondiari, ha soltanto efficacia obbligatoria tra le parti, ma non è idoneo a far cessare, con efficacia obbiettiva ed erga omnes, lo stato di comunione ereditaria.

Pertanto, all'entrata in vigore della Legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, un'azienda agricola dell'Alto Adige che, secondo la legislazione austriaca, fino al 1929 era stata maso chiuso, e per la quale era stato stipulato ma non ancora iscritto un atto di divisione, doveva considerarsi tuttora comune ed indivisa fra i comproprietari coeredi. E, poichè la legge suddetta, ricostituendo i masi chiusi, ha dichiarato senz'altro tali, e perciò indivisibili, le aziende che masi erano nel 1929, ne consegue che l'intavolazione della divisione non è più possibile, perchè contraria al principio pubblicistico della indivisibilità del maso.

SEZIONE I, sent. n. 2632, ud. 2 ottobre 1959. Pres. FRAGALI; Est. GIANNATTASIO; P.M. COLLI (conf.). Soc. Invent a c. Soc. Rho-diatoce.

La protezione del brevetto per invenzione può essere invocata non soltanto quando il trovato si materializza in un determinato bene o in un dato prodotto, ma anche se si configura come di ordine immateriale, sempre che sia mezzo di applicazione industriale.

La protezione del metodo o procedimento brevettato, ove si abbia un prodotto, abilita il titolare ad agire perchè sia vietato lo smercio del prodotto stesso, sia che la produzione avvenga nel territorio nazionale, sia che il prodotto, importato dall'estero in Italia, venga qui posto in vendita. Varia invece l'estensione della protezione, a seconda che oggetto del brevetto sia un processo che dia luogo ad un prodotto nuovo e brevettabile o dia invece luogo ad un prodotto non nuovo o comunque non brevettabile.

Se il metodo o processo brevettato è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, la protezione del prodotto è piena, nel senso che è vietata la produzione ed è inibita l'importazione del prodotto stesso che sia stato fabbricato all'estero, anche eventualmente con metodo diverso da quello che è stato brevettato in Italia. Se il metodo brevettato conduce invece ad un prodotto noto o a un prodotto nuovo ma non brevettabile, il brevetto comporta il diritto esclusivo di attuare il processo e, nel contempo, l'interdizione ai terzi di commerciare in Italia il prodotto fabbricato, anche all'estero, con lo stesso metodo o processo. In tale ipotesi si applica l'inversione dell'onere della prova, di cui all'ultima parte dell'art. 2 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, sicchè incombe al terzo, che intende commerciare in Italia quei prodotti, dimostrare che essi sono stati ottenuti con metodi o processi diversi da quelli brevettati nel nostro Paese, salvo che egli stesso sia assistito dalla presunzione di cui alla detta parte dell'art. 2, per aver ottenuto in Italia un brevetto di metodo o processo relativo allo stesso prodotto.

SEZIONE I, sent. n. 2254, ud. 13 luglio 1959. Pres. CATALDI; Est. NOVELLI; P.M. PEDACE (conf.). Vidoni c. C.O.N.I.

L'approvazione della P.A. (controllo ministeriale), prescritta per l'efficacia del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco riservate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E., non trasforma la natura del contratto, cui dà luogo il concorso pronostici, da privato in pubblico, nè conferisce al regolamento natura normativa, ma ha soltanto la finalità di salvaguardare interessi pubblici e privati, nella unilaterale predisposizione delle clausole contrattuali da parte dell'ente.

Salvo che non si tratti di diritti di cui le parti non possano disporre o l'accordo abbia l'effetto di rendere a una di esse eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti stessi, deve ritenersi lecito

alle parti convenire l'ammissione di un solo determinato mezzo di prova tra quelli ammessi dalla legge, o l'esclusione di un mezzo che questa consente in via normale o in casi particolari, come quello dell'art. 2724 n. 3 c.c.

La clausola contrattuale che nei concorsi pronostici connessi con le partite di calcio condiziona l'obbligazione del debitore alla presentazione, da parte del creditore, del documento negoziale, con esclusione di equipollenti, non ha bisogno, per la sua efficacia, della specifica approvazione scritta, ai sensi dell'art. 1341 comma 2, non rientrando essa tra quelle che sanciscono decadenze a carico dell'altro contraente.

SEZIONE II, sent. n. 1310, ud. 5 maggio 1959. Pres. PEPE; Est. BOC-
CIA; P.M. CUTRUPA (conf.).

L'indennità di anzianità deve essere commisurata a tutta la durata del servizio prestato presso la stessa azienda, senza aver riguardo alla diversità delle qualifiche successivamente rivestite, prima operaie e poi impiegatizie, purchè il passaggio da una qualifica ad un'altra avvenga nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, come fenomeno evolutivo di quest'ultimo.

SEZIONE I, sent. n. 1144, ud. 17 aprile 1959. Pres. CATALDI; Est.
BIANCHI D'ESPINOSA; P.M. CRISCUOLI (conf.). Soc. Coop. « La
Edile » c. Soc. Immob. « Marvisa ».

È nulla e priva di effetti la trasformazione di una società cooperativa in società lucrativa, anche se deliberata col consenso unanime dei soci.

SEZIONE I, sent. n. 2198, ud. 9 luglio 1959. Pres. CATALDI; Est. VI-
STOSO G. B.; P.M. TROTTA (conf.). Soc. Gruppo Oleario No-
varo c. ditta La Rocca.

La disposizione dell'art. 2503 c.c., secondo la quale la fusione delle società può essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, non può essere interpretata se non nel senso che l'atto di fusione può essere stipulato ed avere concreta esecuzione solo dopo il decorso di detto termine. Se stipulato prima, esso è indubbiamente valido ma la sua

efficacia, estintiva per le singole società, resta sospesa finchè il termine fissato dalla legge come requisito legale di efficacia, non sia decorso. Nè all'uopo può farsi distinzione fra i diversi tipi di società, potendo la confusione dei patrimoni determinare una modificazione della garanzia che i creditori delle singole società hanno sul patrimonio di queste.

SEZIONE III, sent. n. 1006, ud. 4 aprile 1959. Pres. LOMBARDO;
Est. DE BIASI; P.M. BERRI (conf.). Stella c. Pecci.

Il momento rilevante per la determinazione del contenuto del danno, ossia per la sua liquidazione, non è quello in cui il fatto dannoso è stato posto in essere bensì quello della pronunzia giudiziale.

La persona incapace d'intendere e di volere non può essere ritenuta responsabile, rispetto all'ordinamento giuridico civile e penale, del fatto dannoso da essa compiuto in contrasto con le norme dei detti ordinamenti.

L'ordinamento giuridico penale e civile seguono criteri diversi per la concreta determinazione dello stato di capacità di intendere e di volere. La legge penale, invero, enuncia tassativamente le cause in presenza delle quali il soggetto, per presunzione juris et de jure, deve ritenersi incapace di intendere e di volere (vizio di mente, cronica intossicazione da alcool, età inferiore agli anni quattordici). La legge civile, invece, lascia arbitro il giudice di stabilire se il soggetto stesso, in presenza delle anzidette cause o di altre, sia o meno incapace di intendere o di volere. Correlativamente l'imputabilità giuridica di uno stesso fatto al suo autore materiale, rispettivamente a titolo di illecito civile o di reato, e la conseguente responsabilità per danni, materiali e morali, possono essere valutate diversamente dall'interprete in funzione delle diverse norme dettate dall'uno e dall'altro ordinamento, circa la determinazione dell'anzidetto stato di capacità d'intendere e di volere.

Ove l'azione dannosa — configurabile quale elemento materiale di reato — sia stata commessa da persona non imputabile perchè minore degli anni quattordici, i danni morali risentiti dalla persona lesa, in concorso o meno con danni patrimoniali, non sono risarcibili.

SEZIONE III, sent. n. 1650, ud. 3 giugno 1959. Pres. LOMBARDO;
Est. LA FARINA; P.M. PEDACE (conf.). Pesci c. Mariani.

Nell'ipotesi in cui a produrre il danno abbia concorso, insieme con il fatto illecito del terzo, un comportamento del danneggiato,

che, per minore età o per altra causa, non aveva la capacità d'intendere e di volere, il terzo danneggiante deve rispondere di tutto il danno, non essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 1227 comma 1 c.c. (diminuzione del risarcimento per fatto colposo del danneggiato), in quanto il comportamento della persona incapace si traduce sostanzialmente, anche rispetto all'agente, in un fortuito, e cioè in un fatto puramente fisico o materiale insuscettibile di essergli attribuito a titolo di colpa.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PENALE

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE

SEZIONE I, ud. 16 gennaio 1959. Pres. FOSCHINI; Rel. VERCILLO; MARUCCI, concl. conf. *Milic* ric. da Decreto Appello Trieste.

L'espulsione dello straniero dallo Stato (nella specie mediante riconsegna alla Jugoslavia) è prevista esclusivamente, in caso di condanna alla reclusione, pei delitti contro la personalità dello Stato. In caso di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato — nelle ipotesi di tentativo impossibile e di istigazione non accolta a commettere reato — l'unica misura di sicurezza applicabile è la libertà vigilata. Potrà poi intervenire in via autonoma l'autorità di pubblica sicurezza, che ha facoltà di espellere lo straniero in base a motivi di ordine pubblico, riconosciuti con decreto interministeriale. Qualora la sentenza di proscioglimento dello straniero ne ordini l'espulsione e questa sia stata eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza, l'interessato può ugualmente impugnare il solo capo concernente la misura, essendovi pur sempre giuridico interesse alla sua eliminazione, la cui violazione fra l'altro è punita con arresto da due a sei mesi.

SEZIONE III, ud. 27 gennaio 1959. Pres. RICCIARDELLI; Rel. CATALANO; P.M. MARUCCI, concl. conf. *Volpe* ric. da ord. Pretore Pratola Peligna.

La questione dell'illegittimità costituzionale delle misure di sicurezza detentive è manifestamente infondata, sia perchè le misure stesse sono applicate nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato

dell'autorità giudiziaria, sia perchè non suppongono affatto un trattamento contrario al senso dell'umanità, tendendo invece alla rieducazione dell'interessato. La Costituzione garantisce la libertà personale dell'individuo non come illimitato potere di disposizione della persona fisica, ma come diritto a che il potere coercitivo dello Stato non venga esercitato se non nei limiti e nelle forme prescritte dalla legge.

SEZIONE III, 28 gennaio 1959. Pres. SIGURANI; Rel. NOCCIOLI; P.M. MAZZA, concl. conf. Massari ric. da mandato cattura Tribunale Alessandria.

Avverso il mandato di cattura, emesso dal tribunale civile a sensi dell'art. 7 della legge fallimentare, è ammissibile ricorso per cassazione, perchè tale mandato, quantunque emesso da autorità giudiziaria civile, è indubbiamente un provvedimento che concerne la libertà personale e quindi è soggetto al supremo controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione.

La competenza funzionale del tribunale civile, di natura vicaria rispetto a quella del P.M., ad emettere mandato di cattura nei confronti del commerciante fallito, può esplicarsi fino al momento in cui non sia stata iniziata concretamente dal P.M. l'azione penale per quel fatto.

SEZIONE II, ud. 30 gennaio 1959. Pres. BELLANO; Rel. PIACENZA; P.M. AROMATISI, concl. conf. P.M. ric. da sent. Trib. Livorno in causa Parker.

SEZIONE II, ud. 15 aprile 1959. Pres. BELLANO; Rel. NAPOLETANO; P.M. AROMATISI, concl. conf. Knopick ric. da sent. Appello Firenze.

SEZIONI UNITE, ud. 28 novembre 1959. Pres. VISTA; Rel. PELUSO; P.M. FACCINI, concl. diff. Meitner ric.

Il principio della giurisdizione, cosiddetta della bandiera — cui si ispira l'art. 7 della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335 — costituisce norma consuetudinaria applicabile non soltanto alle truppe di occupazione, ma anche a tutte le forze armate di uno Stato estero che per qualunque motivo transitano o soggiornano nel territorio di altro Stato, con il consenso di quest'ultimo. Tale principio ha efficacia giuridica nell'ambito del diritto punitivo, sia perchè esso è riconosciuto

nel nostro ordinamento attraverso l'art. 17 del codice penale militare di pace, sia perchè esso costituisce consuetudine ammessa nel diritto internazionale, cui fa richiamo l'art. 3 del codice penale. La rinuncia dello Stato ad una parte della sua giurisdizione comporta che, dal momento in cui ha vigore la rinuncia stessa, lo Stato non può più esercitare alcun potere per la cognizione dei rapporti di diritto sostanziale per i quali è venuto meno l'esercizio della giurisdizione, anche in ordine a fatti commessi anteriormente alla rinuncia.

In applicazione di tali principi, sussiste difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di un militare, appartenente ad un corpo di truppe straniere di stanza nel nostro territorio per accordi internazionali, imputato di omicidio colposo commesso in servizio anteriormente all'efficacia in Italia della Convenzione di Londra, nella quale venne espressamente sancita la priorità della giurisdizione dello Stato cui appartiene il militare, salva la facoltà di rinunciare a tale priorità.

La sentenza di non doversi procedere per carenza di giurisdizione del Giudice italiano non può dar luogo a conflitto di competenza o di giurisdizione, inconcepibile tra Stati sovrani, e pertanto contro la sentenza stessa è consentito il ricorso per cassazione.

SEZIONE III, ud. 2 febbraio 1959. Pres. SIGURANI; Rel. NOCCIOLI;
P.M. BERNIERI, concl. conf. Buonanno ric. da sent. App. Bari.

L'art. 57 nel testo sostituito a quello originario dalla legge 4 marzo 1958, n. 127, configura un reato autonomo, nella struttura del quale la commissione di un reato col mezzo della stampa rappresenta l'evento e non una condizione obbiettiva di punibilità. Tale evento, pur non essendo voluto dal colpevole, è legato da un rapporto di causalità alla omissione del doveroso controllo da parte del direttore o vicedirettore responsabile. Il reato ha carattere colposo, concretandosi la colpa nella inosservanza del dovere di controllo: rispetto a tale dovere, sono ipotesi equivalenti di comportamento punibile (fuori del caso di concorso con l'autore dello scritto) la omissione colposa del controllo e il controllo eseguito in modo negligente, cioè tale da non far rilevare il carattere illecito della pubblicazione. La prova della colpa del direttore o vicedirettore responsabile si identifica con la prova della omissione cosciente e volontaria del controllo, inteso nel senso or ora precisato.

Rispetto alla norma contenuta nel testo originario dell'art. 57, deve ritenersi più favorevole la disposizione innovativa della legge citata, la quale restringe il più lato concetto di colpa risultante dall'art. 43 cod. pen. e commina una più lieve sanzione. Questa nuova disposizione dev'essere perciò applicata anche ai casi i cui procedimenti siano ancora pendenti.

SEZIONE II, ud. 6 febbraio 1959. Pres. D'ARIENZO; Rel. INCORONATO; P.M. LORENZO, concl. parz. diff. Antonietti ric. da sent. Appello Brescia.

La presunzione d'innocenza dell'imputato non equivale a presunzione di verità, fino a prova contraria, dei fatti da lui addotti a propria discolta: le sue deduzioni difensive, come quelle che promanano da persona interessata e giuridicamente non soggetta all'obbligo della verità, non possono presumersi vere e restano soggette alla necessità del controllo di attendibilità, cui il giudice di merito è tenuto a provvedere.

SEZIONE II, ud. 7 febbraio 1959. Pres. RICCIARDELLI; Rel. PICCHINENNA; P.M. MATTIOLI, concl. diff. Bergami ric. da sent. Trib. Padova.

La violenza fisica dell'insegnante sullo scolaro non è ammessa dagli ordinamenti scolastici come mezzo di punizione; e pertanto, poichè il reato di abuso dei mezzi di correzione postula che il mezzo stesso sia consentito e ne venga solamente fatto abuso, la violenza fisica dell'insegnante sullo scolaro, se dà luogo a lesioni personali, configura il delitto di lesioni vero e proprio e non quello di abuso di correzione.

SEZIONI UNITE, ud. 14 marzo 1959. Pres. VISTA; Rel. PIACENZA; P.M. MARUCCI, concl. conf. P.M. ric. da sent. Appello Venezia in causa Chiesa.

Al Pubblico Ministero non può negarsi l'interesse alla impugnazione di un provvedimento del giudice, in rapporto alle finalità assegnate all'Ufficio per l'esatta applicazione della legge, anche in favore della parte privata che non abbia proposto il gravame.

SEZIONI UNITE, ud. 14 marzo 1959. Pres. VISTA; Rel. PIRANI; P.M. FACCINI, concl. parz. diff. Marcelli ric. da ord. Trib. Perugia.

La sentenza del giudice di rinvio, pronunciata a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, è impugnabile con appello o ricorso, secondo le regole comuni, soltanto quando la Corte Suprema abbia annullato in toto, per un vizio di procedura, una sentenza di primo grado inappellabile ovvero le due sentenze di primo e secondo grado, ed il processo sia così ritornato nella fase del giudizio di primo grado. In ogni altro caso, contro la sentenza predetta, è ammesso soltanto il ricorso per cassazione. La funzione, invero, del giudice di rinvio è quella di completare il giudizio di legittimità con la ulteriore decisione di merito da esso derivante. Tra la Corte di cassazione e il giudice di rinvio si stabilisce un rapporto che non consente — all'infuori dei casi sopra specificati — l'intervento di altro giudice intermedio, cui possa attribuirsi la competenza di decidere sulla conformità o meno della sentenza di rinvio al principio fissato dalla Corte Suprema.

SEZIONI UNITE, ud. 14 marzo 1959. Pres. VISTA; Rel. ERRA; P.M. PIOLETTI, concl. conf. Cresciani ric. da sent. Commissario Supremo per la sicurezza pubblica in Trieste.

In tempo di guerra, lo Stato occupante ha il diritto di istituire propri tribunali per conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alle proprie forze armate ed anche tribunali speciali, militari o civili, che puniscano i reati commessi contro le truppe di occupazione o anche i più gravi reati che turbino lo svolgimento della vita civile nel Paese occupato. Ma non ha il diritto di istituire tribunali per reati comuni che non pregiudichino le necessità belliche dell'occupante. Pertanto l'ordinanza 19 ottobre 1943 che istituì il Supremo Commissario tedesco a giudice unico per il Litorale adriatico è illegittima per la parte che concerne in genere i reati comuni devolvendoli alla competenza del giudice speciale, secondo un criterio discrezionale dell'autorità di polizia. La sentenza pronunciata dal Commissario (nella specie, con sede in Trieste) è giuridicamente inesistente perchè emessa "a non iudice", ed impugnabile col ricorso per cassazione a sensi dell'art. 111 della Costituzione e deve essere annullata senza rinvio.

SEZIONE IV, ud. 22 aprile-9 maggio 1959. Pres. CASTALDI; Rel. ZEMA; P.M. MARUCCI, concl. diff. *Wood Philips* ric. da sent. Tribunale Udine.

La Convenzione della NATO stipulata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, dispone che « il militare o dipendente civile o una persona a loro carico, appartenente ad uno dei Paesi aderenti al trattato del Nord Atlantico, qualora debbano essere giudicati dalla Magistratura dello Stato di soggiorno, hanno il diritto di comunicare al dibattimento con un rappresentante del governo dello Stato al quale essi appartengono, qualora le regole di procedura dello Stato di soggiorno lo consentano ».

Il regolamento approvato col D.P. 2 dicembre 1956, n. 1666, prescrive il tempestivo avviso da parte del Presidente o del Pretore al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene, affinché un rappresentante dello Stato di origine possa presenziare al dibattimento, con diritto di intervenire anche quando si proceda a porte chiuse (salvo in caso di segreto politico o militare). La violazione di tale norma importa la nullità assoluta ed insanabile, di ordine generale, prevista nell'art. 185 n. 3 c.p.p., attenendo all'assistenza dell'imputato che non è fornita solamente dal difensore, ma può esserlo anche da un consigliere tecnico-giuridico quale è prescritto dalla Convenzione della NATO.

SEZIONE I, ud. 22 maggio 1959. Pres. LATTANZI; Rel. D'AMICO; P.M. MARUCCI, concl. conf. *De Angelis*, conflitto comp. fra Trib. e Giud. istruttore S. Maria Capua Vetere.

L'imputato ha diritto di non rispondere, in tutto o in parte, all'interrogatorio e non può mai esser costretto a rendere dichiarazioni di sorta.

Il giudice istruttore non deve insistere nè comunque costringere l'imputato ad agire contro la sua volontà, data la natura dell'interrogatorio, che è mezzo di difesa e di informazione per l'imputato e non già mezzo di prova.

SEZIONI UNITE, ud. 30 maggio 1959. Pres. EULA; Rel. PIACENZA; Est. TIBERTI; P.M. FACCINI, concl. conf. *Marchi ed altri* ric. da sent. Appello Venezia.

Deve esser tenuto distinto lo stato di legittimità dal titolo di stato di figlio legittimo; quest'ultimo è l'atto di nascita, non potendo con-

sistere soltanto nel fatto della nascita da donna coniugata. La legittimità è pertanto giuridicamente presunta, in relazione al matrimonio, quando dall'atto di nascita risulti il nome della madre coniugata; se tale menzione manca, non solo non funziona la presunzione di paternità del marito, ma anzi sussiste una presunzione contraria. Da donna coniugata possono nascere figli legittimi e figli adulterini: hanno lo stato di legittimi se dall'atto di nascita risulti che sono nati da donna coniugata oppure, in mancanza di ciò, abbiano il possesso di stato (salva la possibilità di sollevare una questione sullo stato). Non costituisce reato pertanto la denuncia all'ufficiale dello stato civile in un atto della nascita di un figlio del denunciante celibe e di donna che non consenta di essere nominata, quando costei sia legalmente coniugata con altro uomo.

SEZIONE I, ud. 2 luglio 1959. Pres. LATTANZI; Rel. PELUSO; P.M. MATTIOLI, concl. diff. *De Senno* ric. da sent. Assise Appello Trento.

Il principio della territorialità della legge penale italiana trova eccezione nell'immunità stabilita a favore dei legittimi belligeranti, i quali sono: i militari, le altre persone incorporate nelle Forze armate, nei corpi ausiliari, nelle milizie e nei corpi volontari, le popolazioni civili insorte in armi a difesa del proprio territorio minacciato dall'invasione e i movimenti organizzati dei partigiani. Siffatta immunità è però esclusa nei confronti di quei belligeranti i quali si siano resi colpevoli di reati contro le leggi e gli usi di guerra, purchè commessi in danno dello Stato o di un cittadino italiano ovvero di uno Stato alleato o di un suo suddito. L'espressione, invero, "qualunque persona" usata dal codice penale militare di guerra in riferimento al soggetto passivo del reato deve interpretarsi come qualunque cittadino italiano o di uno Stato alleato.

SEZIONE I, ud. 10 luglio 1959. Pres. MACALUSO; Rel. PETRONE; P.M. MARUCCI, concl. conf. P.M. ric. da ord. Trib. Trieste in causa Venier.

Il d.l.l. 20 luglio 1944, n. 162, ha "nazionalizzato" le sentenze pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia. Non risulta però che il citato decreto sia stato esteso al territorio di Trieste nè dal governo militare alleato nè successivamente dal Commissariato del

Governo italiano. Per l'identità dell'ordinamento giuridico vigente in Italia con quello triestino, le leggi emanate in Italia sino al 26 ottobre 1954 spiegavano la loro efficacia in Trieste, anche se per un ostacolo di diritto internazionale non potevano ivi ricevere applicazione concreta, data l'occupazione militare. Tale ostacolo è venuto meno con l'attribuzione dell'amministrazione della zona allo Stato italiano (Memorandum d'intesa) che, nel momento in cui quelle leggi erano emanate, aveva la sovranità su quel territorio.

SEZIONI UNITE, ud. 28 novembre 1959. Pres. VISTA; Rel. CASTALDI; P.M. FACCINI, concl. conf. P.M. ric. da sent. Trib. Roma in causa Calò.

Il Pubblico Ministero ha la facoltà, anche dopo la riforma processuale del 1955, di proporre l'impugnazione mediante dichiarazione scritta, recapitata da un incaricato del suo ufficio e annotata in apposito registro, al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento.

DIRITTO PENALE PARTICOLARE

SEZIONE I, ud. 16 febbraio 1959. Pres. MACALUSO; Rel. D'AMICO; P.M. AROMATISI, concl. conf. Ric. Kaserer da sent. Appello Trento.

La legge speciale ed organica 22 ottobre 1954. n. 1041, regolando ex novo tutta la materia delle sostanze stupefacenti, ha contemplato in tale disciplina anche gli spacciatori o detentori occasionali della merce. Ad integrare il delitto basta il rapporto di fatto che, attraverso la detenzione della venefica droga, sia venuto a crearsi tra questa e la persona. Con detta legge si è inteso conseguire la repressione integrale dello smercio e dell'impiego illecito degli stupefacenti, colpendo spacciatori, incettatori, favoreggiatori e quanti insomma contribuiscono a diffondere le sostanze stupefacenti. La consumazione del delitto — in relazione al quale deve considerarsi abrogato l'art. 446 del codice penale — si ha nel momento stesso in cui il soggetto viene a disporre della merce, indipendentemente dall'uso che intende farne successivamente.

SEZIONE III, ud. 25 febbraio 1959. Pres. LOSCHIAVO; Rel. GRIECO; P.M. MOSCARINI concl. conf. *Ravagni* ric. da sent. Giudice istruttore di Rovereto.

L'autorità di pubblica sicurezza può emanare l'ordine di presentarsi dinanzi ad un proprio ufficio al cittadino anche oralmente e a scadenza immediata. La relativa violazione costituisce la contravvenzione prevista dall'art. 15 della legge di pubblica sicurezza e può dar luogo altresì ad accompagnamento coattivo della persona all'ufficio, accompagnamento che è una misura di temporanea restrizione della libertà in via amministrativa. L'ordine amministrativo di presentarsi dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza è sottoposto al sindacato di legittimità da parte del Giudice ordinario, non per quanto attiene alla necessità dell'invito ed al termine prefisso per presentarsi, ma per quanto concerne i limiti del potere dell'autorità di P.S., nonché le forme e le modalità di emanazione ed esecuzione dell'atto stesso.

SEZIONE III, ud. 18 aprile 1959, Pres. AURIEMMA; Rel. MUSCOLO; P.M. LORENZO, concl. conf. *Mauro* ric. da sent. Trib. Palermo.

SEZIONE III, ud. 4 aprile 1959. Pres. FRATINI; Rel. ALBANESI; P.M. BISCOTTI, concl. conf. *Castelli* ric. da sent. Trib. Ascoli Piceno.

Rispetto alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, non costituisce reato il fatto della donna che si prostituisca sporadicamente nella propria privata dimora. Nè tale comportamento può ritenersi punibile in forza dell'art. 191 terzo comma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza poichè la citata norma è divenuta inoperante in seguito all'entrata in vigore della suindicata legge, che fonda su premesse affatto diverse la disciplina della materia. Essa deve trovare applicazione, a norma dell'art. 2 cod. pen., anche in relazione ai fatti anteriormente commessi.

SEZIONE III, ud. 23 aprile 1959. Pres. LOSCHIAVO; Rel. GUADAGNO; P.M. CATALANO, concl. diff. Ric. *Gambetta*.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 3 marzo 1951, n. 178, mentre sono leciti il conferimento e l'accettazione di onorificenze a cittadini italiani da parte di Stati esteri o in ordini non nazionali e ne è consentito l'uso se autorizzato preventivamente dal Capo dello Stato, è

vietato invece il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità.

Attesa la diversa disciplina legislativa, deve ritenersi anche diverso il concetto di uso nelle due previsioni, diversità fatta palese dalla locuzione "in qualsiasi forma e modalità" adoperata soltanto per l'uso delle onorificenze di cui all'art. 8.

In questo secondo caso, il divieto dell'uso deve intendersi in senso assoluto, perchè relativo ad onorificenze per le quali è vietato lo stesso conferimento, e quindi trattasi di uso "ab origine" illecito.

Nel primo caso, invece, deve ritenersi consentito un uso limitato delle onorificenze, ancorchè non ancora autorizzato dal Capo dello Stato, in quanto corrispondente alla liceità del conferimento e della accettazione delle onorificenze previste dall'art. 7. Si deve, cioè, ritenere che l'autorizzazione del Capo dello Stato, ivi prevista, non si riferisca all'uso in senso lato, giacchè questo significherebbe negare qualsiasi effetto giuridico all'accettazione e ciò è in contrasto con l'esistenza di un indiscutibile particolare diritto soggettivo, che sorge con il conferimento e con l'accettazione.

SEZIONE III, ud. 5 maggio 1959. Pres. PIRANI; Rel. GRIECO; P.M. LORENZO, concl. conf. Massarotto ric. da sent. Pretore Treviso.

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P. 7 gennaio 1956, n. 164, in base al quale il datore di lavoro risponde, per la sua condotta omissiva o commissiva, delle infrazioni, in tema di norme sulla prevenzione degli infortuni, commesse dalle persone preposte ai lavori edili. La responsabilità dei datori di lavoro è esclusa solamente quando abbiano provveduto alla nomina di dirigenti pienamente idonei e dimostrino che, nel momento in cui le infrazioni vennero commesse, nessuna condotta colposa può loro attribuirsi. La responsabilità penale è personale: ed invero, anche in questa materia, al datore di lavoro viene pur sempre riferita una condotta commissiva od omissiva e quindi colposa.

SEZIONI UNITE, ud. 30 maggio 1959. Pres. EULA; Rel. TIBERTI; P.M. FACCINI, concl. conf. Cerri ric. da sent. Tribunale Biella.

La « maggiore gravità del fatto » — considerata dalla legge nella configurazione di taluni reati, come le contravvenzioni contro la difesa alla genuinità del burro (L. 23 dicembre 1956, n. 1526; D.P.

7 gennaio 1956, n. 164, e D.P. 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione degli infortuni nel lavoro; D.P. 19 marzo 1956, n. 303, sull'igiene del lavoro ecc.) — nonostante l'assenza di tale formula di concreti elementi di specificazione, deve classificarsi come una circostanza aggravante in senso proprio, e deve perciò venir sempre contestata espressamente all'imputato. Qualora manchi tale contestazione, la contravvenzione per cui si procede deve intendersi quella punibile con la sola ammenda e perciò soggetta ad oblazione. Tale rilievo interessa il termine per la prescrizione del reato e il mezzo d'impugnazione da proporsi contro la relativa sentenza che dev'essere il ricorso e non già l'appello.

SEZIONE I, ud. 5 giugno 1959. Pres. VISTA; Rel. D'ANIELLO; P.M. BERNIERI, concl. diff. P.M. ric. da sent. Appello Roma in causa Torlasso.

Con l'entrata in vigore del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, la detenzione di apparecchi automatici di accensione senza il contemporaneo possesso della tessera a marchette, comprovante il pagamento dei diritti fiscali, non costituisce più reato, ma un'infrazione finanziaria di natura amministrativa, punibile solamente con sanzione pecuniaria. Invece, la fabbricazione, la importazione o la vendita degli apparecchi costituiscono tuttora il reato finanziario previsto dal R.D. 26 febbraio 1930, n. 105, che per questa parte non è stato abrogato dal decreto citato.

SEZIONE I, ud. 9 dicembre 1959. Pres. LATTANZI; Rel. COCO; P.M. MARUCCI, concl. conf. Lai e Cadeddu, ric. da decr. Appello Cagliari.

La legge 20 febbraio 1958, n. 75, ha abrogato la regolamentazione della prostituzione e provveduto alla repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui, sì che nessuna sanzione può applicarsi contro la prostituta per il solo fatto dell'esercizio della prostituzione. Possono, però, adottarsi misure di prevenzione qualora tale esercizio sia compiuto in maniera pericolosa per la moralità pubblica o per la sicurezza pubblica.